



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 27 DEL 18 FEBBRAIO 2010

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione.

IL DIRIGENTE REGIONALE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO in particolare l'Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8.2.54 n°320;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 17 comma 1 della L.R. 50/93;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, "Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano;

VISTO il decreto regionale n. 183 del 16 dicembre 2009, "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione";

VISTO il verbale dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) della riunione del 22 gennaio 2010, trasmesso con nota del Ministero della Salute prot. 1191 del 27 gennaio 2010;

VISTO il decreto regionale n. 16 del 29 gennaio 2010, "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA 0001932-P-05/02/2010, che fornisce chiarimenti in merito al verbale della riunione di coordinamento attivato nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale del 22 gennaio 2010;

VISTO il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'IZSve con decreto 8 maggio 2002 dal Ministero della Salute;

SU PROPOSTA dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto.

DECRETA

1. L'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, così come modificato dal decreto regionale n. 16 del 29 gennaio 2010, è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, D. L.vo 22 maggio 1999, n. 196.
3. I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente provvedimento.
4. Su tutto il territorio regionale è applicato quanto disposto dall'art. 86 e 87 del R.P.V. 320/54.
5. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende ULSS ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto.

FIRMATO

- Dr. Piero Vio -